

(N. 1486)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROMANO Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1951

Modificazioni all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. — Nel primo e secondo comma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è stabilito:

« I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Province, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto a conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

« Ugual diritto avranno quelli che dal servizio degli enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo ».

Conseguenza di tale norma è che i dipendenti di enti locali di ruolo che fanno passaggio, dopo aver superato un pubblico concorso, nell'Amministrazione statale, perdono, agli effetti della pensione, il servizio prestato e

con esso anche i versamenti effettuati in conto pensione.

Identica è la posizione degli impiegati dello Stato che, superando un pubblico concorso, fanno passaggio ad un ente locale.

Per quanto riguarda il primo caso può spiegarsi la ragione di tale disposizione restrittiva, ove si consideri che in passato ogni Comune amministrava una propria Cassa pensione e pertanto non era possibile contabilizzare le partite dei singoli dipendenti, che cambiavano amministrazione.

In seguito alla riforma del 1923 è stata creata una sola Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti (Ministero delle finanze, oggi Ministero del tesoro). Ne consegue che attualmente il servizio di erogazione per i pensionati degli enti locali viene esplicato precisamente dagli Uffici provinciali del tesoro, come per tutti gli altri pensionati statali.

Malgrado tale riforma la vecchia disposizione del 1895 esiste ancora, disposizione dalla quale molti funzionari sono stati danneggiati, assai più numerosi di quanto non si creda.

Non sono mancati esempi di impiegati che si sono visti negata la pensione in quanto, non tenendo conto del servizio prestato in precedenza in un Comune, non avevano raggiunto il minimo pensionabile nell'ufficio statale. Eppure agli interessati erano state effettuate le ritenute sullo stipendio, ai fini della pensione.

Non varrebbe eccepire difficoltà di contabilità per il conteggio dei periodi di servizio passato nelle due amministrazioni, trattandosi di difficoltà facilmente superabili.

La disposizione, di cui si chiede l'abrogazione, è quanto mai ingiusta, onde sottopongo all'esame del Senato l'approvazione dell'articolo unico sotto riportato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel primo e secondo comma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 7, sono soppresse le parole « per effetto di disposizione di legge ».